



QUALI REGOLE PER LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI?

**D. Lgs.vo 11 aprile 2011, n.54
(GazzettaUff. R.I. del 27 aprile 2011, n.96)**

La nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli aggiorna ed integra, a partire dal 20 luglio 2011, le disposizioni già vigenti in materia di sicurezza dei giocattoli. E' stata recepita in Italia con il decreto Lgs.vo n. 54/2011.

1. Cos'è un giocattolo

Il giocattolo è definito come un prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

2. Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti garantiscono la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza nella fase di progettazione e produzione. Predispongono la documentazione tecnica. Valutano la conformità del prodotto.

Redigono una dichiarazione di conformità. Appongono la marcatura CE sul prodotto. Conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione Ce di conformità per un periodo di 10 anni. Garantiscono che le produzioni in serie siano conformi al "tipo". Garantiscono che il giocattolo sia corredato dal numero del lotto, del tipo, della serie.

Garantiscono che i prodotti siano corredati dalle istruzioni e dalle informazioni in lingua italiana. Appongono il loro nome o marchio registrato e indirizzo.

Se il prodotto non è conforme, prima di immetterlo sul mercato provvedono a renderlo conforme. Se il prodotto non conforme è già sul mercato provvedono a richiamarlo o a ritirarlo. Collaborano con le Autorità di controllo degli Stati membri fornendo loro la documentazione tecnica necessaria alla verifica della conformità.

3. Obblighi degli importatori

Immettono sul mercato solo giocattoli conformi. Verificano che il prodotto abbia la marcatura Ce.

Conservano la documentazione tecnica per dieci anni. Assicurano che il prodotto sia corredato dal numero del lotto, del tipo, della serie. Assicurano che i prodotti siano corredati dalle istruzioni e dalle informazioni in lingua italiana. Appongono il loro nome o marchio registrato e indirizzo. Se il prodotto non è conforme prima di immetterlo sul mercato provvedono a renderlo conforme.

Se il prodotto non conforme è già sul mercato provvedono a richiamarlo o a ritirarlo. Collaborano con le autorità di controllo degli Stati membri fornendo loro la documentazione tecnica necessaria alla verifica della conformità. Assicurano che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto, a loro carico, non precludano la conformità del prodotto ai requisiti.

4. Obblighi dei distributori

Verificano che il prodotto abbia la marcatura CE. Verificano che il prodotto sia corredato dal numero di lotto, di tipo, di serie. Verificano che i prodotti siano corredati dalle istruzioni e dalle informazioni in lingua italiana.

Se il prodotto non è conforme non lo mettono a disposizione sul mercato fino a quando non sia reso conforme. Se hanno messo a disposizione sul mercato un giocattolo non conforme si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo.

Collaborano con le Autorità di controllo degli Stati membri fornendo loro la documentazione tecnica necessaria alla verifica di conformità. Assicurano che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto a loro carico, non precludano al conformità del prodotto ai requisiti.

5. Obblighi comuni degli operatori

Tutti gli operatori economici rendono possibile la tracciabilità, mediante la conservazione per dieci anni delle informazioni relative alla catena distributiva, a monte e a valle, del singolo giocattolo.

6. Dichiarazione CE di conformità

Viene redatta in italiano o in inglese conforme all'allegato III:

AII. III - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

1. N ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli).
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). E' inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato: (denominazione, numero) ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato.
8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione) (firma)

7. La marcatura CE

Apposta dal fabbricante in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio, indica che il giocattolo si presume conforme alla normativa.

8. La documentazione tecnica del prodotto.

Contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. , in dettaglio:

AII. IV - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica di cui all'articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

- a. una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- b. la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 15;
- c. una descrizione della procedura di valutazione alla conformità seguita;
- d. una copia della dichiarazione CE di conformità;
- e. l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- f. copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- g. relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2; e
- h. una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 16, comma 3.

9. Avvertenze sui giocattoli

La nuova normativa introduce nuovi adempimenti in materia di avvertenze ed istruzioni per la sicurezza d'uso, distinguendo tra avvertenze generali e avvertenze specifiche e richiedendo, oltre alla lingua italiana, che siano precedute, in ogni caso, mediante parole, quali: "Attenzione" oppure "Avvertenza" o "Avvertenze":

In particolare, laddove risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze devono indicare opportune restrizioni, quali: età minima o massima dell'utilizzatore ed eventualmente le sue abilità , il peso massimo o minimo del medesimo, la necessità della sorveglianza di un adulto durante l'utilizzo del giocattolo.

Le avvertenze specifiche riguardano, invece, singole categorie di giocattoli e forniscono indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune

categorie di giocattoli ritenuti potenzialmente pericolosi se esse non vengono seguite, quali:

- 1) **Giocattolo non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi** l'avvertenza in questi casi deve essere "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure il pittogramma (Spazio) Tale indicazione è sempre accompagnata dal pericolo specifico che impone la precauzione.
- 2) **Giochi di attività** devono riportare "Solo per uso domestico" per i giochi di attività che devono essere muniti di istruzioni per il corretto montaggio, indicazione del pericolo presentato da parti non correttamente montate, caratteristiche che deve possedere la superficie per l'installazione.
- 3) **Giocattoli funzionali** "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto" per i giocattoli funzionali che devono riportare istruzioni operative e precauzioni cui attenersi
- 4) **Giocattoli chimici** " non adatto a bambini di età inferiore a due anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto"
- 5) **Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini biciclette giocattolo destinati ai bambini** devono riportare "si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico" vanno anche fornite indicazioni su quali dispositivi di protezione sono raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere)
- 6) **Giocattoli nautici** "da utilizzare solamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto"
- 7) **Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari** "contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto"
- 8) **Imitazioni di maschere e caschi di protezione** "questo giocattolo non fornisce protezione"
- 9) **Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, ad un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri** devono recare sia sull'imballaggio sia sul giocattolo in modo permanente l'avvertenza " per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento"
10. **Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici, giochi gustativi** l'imballaggio di alcune fragranze definite dall'all.II del decreto n. 54/2011, deve avvertire "contiene fragranze potenzialmente allergizzanti"